



L'autorizzazione agli straordinari è in ogni caso implicita ed il lavoro effettivamente svolto deve essere sempre retribuito

Il principio è stato enunciato, per i lavoratori del pubblico impiego, nella sentenza numero 17192/2024 del 28 giugno 2024 con la quale la Corte di Cassazione, in linea con l'articolo 36 della Costituzione, riconosce il diritto alla retribuzione per il lavoro straordinario svolto in assenza di autorizzazioni formali.

Con la citata sentenza, gli ermellini hanno accolto il ricorso di un infermiere dell'Ospedale di Reggio Calabria, stabilendo che il lavoratore ha diritto alla retribuzione per le prestazioni straordinarie effettuate, nonostante l'assenza delle necessarie autorizzazioni formali.

Anche se la sentenza riguarda un dipendente del comparto Sanità, i suoi effetti valgono su tutto il personale appartenente al pubblico impiego, considerata la portata di principio di diritto.

La questione di fatto ha avuto origine dal decreto ingiuntivo ottenuto dall'infermiere contro l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria (ASP), con cui richiedeva il pagamento delle prestazioni aggiuntive fornite nel 2013 durante il servizio di "dialisi estiva" destinato anche ai turisti che si trovano in Calabria per le vacanze e remunerato regolarmente negli anni precedenti e successivi, tranne che per il 2013.

Inizialmente, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, riformando la decisione del Tribunale di Locri, aveva revocato il decreto ingiuntivo,

SOMMARIO

- L'autorizzazione agli straordinari è in ogni caso implicita ed il lavoro effettivamente svolto deve essere sempre retribuito
- Legge quadro sulla disabilità
- Istituito l'Osservatorio permanente sull'uso dell'intelligenza artificiale
- È reato manipolare i contachilometri
- Il Bonus Decoder a casa 2024
- La Corte Costituzionale si pronuncia sulle rettificazioni di attribuzione di sesso
- È possibile adire la Corte di Giustizia Europea in rappresentanza degli interessati per violazioni della privacy
- Art. 42 bis del D. Lgs. 26.03.2001, n. 151. Sentenza della Corte Costituzionale n. 99 del 16 aprile 2024. Bozza di circolare – Richiesta convocazione tavolo di confronto

sostenendo che il caso non rientrava nella contrattazione collettiva nazionale del comparto sanitario, bensì nel decreto-legge n. 402 del 2001. Tale normativa richiede l'autorizzazione regionale, particolari condizioni soggettive e una contrattazione tariffaria specifica, condizioni che non erano state dimostrate dall'infermiere. La Corte d'Appello aveva quindi rigettato la domanda, citando anche i vincoli di bilancio che avevano ridotto gli impegni di spesa.


L'infermiere ha quindi presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che le prestazioni risultavano effettivamente svolte, denunciando la violazione di vari articoli del Codice di procedura civile e del Codice civile, nonché della Costituzione e insistendo sul fatto che le prestazioni erano state eseguite su richiesta dell'Azienda.

La sentenza in esame si fonda su principi giuridici chiari e ben consolidati. In primo luogo, la Suprema Corte ha fatto riferimento all'art. 2126 del Codice civile, il quale stabilisce che il lavoro prestato con il consenso del datore di lavoro deve essere retribuito. Questo principio si applica anche quando il consenso non è formalmente espresso, ma è implicito nel comportamento del datore di lavoro. La Corte ha infatti sottolineato che, nel caso in questione, l'ASP di Reggio Calabria aveva implicitamente accettato le prestazioni aggiuntive dell'infermiere, incaricandolo di svolgere il servizio di dialisi estiva.

Inoltre, la Cassazione ha chiarito che il diritto alla retribuzione per il lavoro straordinario non può essere negato a causa di eventuali irregolarità amministrative o violazioni dei limiti di spesa pubblica. La contrattazione collettiva, che stabilisce le condizioni e le modalità di retribuzione per il lavoro straordinario, deve essere rispettata. Questo significa che l'infermiere ha diritto alla remunerazione per le ore aggiuntive lavorate, in conformità con le tariffe e le condizioni previste dal contratto collettivo nazionale del comparto sanitario.

La Corte ha infine anche evidenziato che le conseguenze della mancata conformità alle regole di spesa non devono ricadere sui lavoratori, ma sui funzionari responsabili delle irregolarità amministrative. In altre parole, se ci sono stati errori o omissioni nell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni o nel rispetto dei vincoli di bilancio, questi devono essere imputati ai dirigenti o ai funzionari competenti, e non ai lavoratori che hanno svolto il loro dovere su richiesta dell'azienda.

Legge quadro sulla disabilità



Con la legge n. 227/2021 il Parlamento ha delegato il Governo a revisionare e riordinare la legislazione in materia di disabilità. La delega riguarda la predisposizione di una normativa quadro sulla disabilità, che è anche uno degli obiettivi del PNRR.

In attuazione della delega suddetta è stato già emanato il decreto legislativo n. 222/2023 intitolato "Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità" e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024.

Il 31 gennaio 2024 il Consiglio dei ministri ha, poi, approvato il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 "Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2024.

Da ultimo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 maggio 2024, il decreto legislativo n. 62/2024, in vigore dal 30 giugno 2024 che contiene la definizione della condizione di disabilità, si occupa della valutazione di base, dell'accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per elaborare e attuare un progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

Le nuove norme, in attuazione dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione, riordinano l'intera normativa nel rispetto delle indicazioni della Convenzione Onu e della

risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021 sulla protezione delle persone con disabilità.

La riforma vuole riconoscere una maggiore protezione alle persone con disabilità anche attraverso una valutazione trasparente e agevole della loro condizione, per consentire loro il pieno esercizio dei diritti politici e sociali e una vita indipendente e inclusiva sia a livello sociale che lavorativo.

Il disabile deve poter accedere a tutti i servizi, al pari di tutti gli altri cittadini, deve avere le stesse opportunità, non deve essere discriminato e deve potersi autodeterminare.

In base alla legge delega e al decreto attuativo dedicato, il punto da cui partire è l'accertamento della disabilità, così come l'adozione di una nozione di disabilità "coerente con l'articolo 1, secondo paragrafo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anche integrando la legge 5 febbraio 1992, n. 104."

In base al decreto legislativo di attuazione la "condizione di disabilità: è una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri."

Occorre poi una valutazione della disabilità di base a cui ne deve seguire una multidimensionale eventuale per pensare e attuare un progetto personalizzato attivabile direttamente dal disabile o dalla persona che lo rappresenti. Per la realizzazione di questo progetto è necessaria la collaborazione e il coordinamento di diversi soggetti che si occupano della programmazione di tipo sociale, assistenziale e sanitaria a vari livelli, con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore.

Il progetto individuale non può prescindere dalle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, sia pubbliche che private, attivabili anche all'interno della comunità territoriale, stabilendo ipotesi in cui lo stesso, in tutto o in parte, possa essere autogestito.

Le figure professionali hanno un ruolo chiave. A questi soggetti la legge attribuisce il compito di collaborare e monitorare sull'attuazione concreta del progetto da parte del disabile. Esse inoltre devono rappresentare un punto di riferimento anche per i familiari del soggetto disabile, ferma restando la facoltà dello stesso di autogestire il proprio progetto.

Tutto questo sarà reso possibile grazie anche a processi di valutazione e archiviazione dei dati interamente informatizzati.

La realizzazione dell'inclusione e dell'accessibilità del disabile nel quotidiano per renderlo parte integrante della società avviene attraverso la riqualificazione dei servizi pubblici in materia d'inclusione e accessibilità. A tal fine viene individuata presso ciascuna PA una figura dirigenziale a cui spetta la programmazione strategica della piena accessibilità, sia fisica che digitale da parte delle persone con disabilità. Centrale è anche la figura del Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro.

Dei disabili è necessario inoltre tenere conto in materia di Carte dei Servizi e di ricorsi per l'efficienza della PA.

Il Garante nazionale delle disabilità, un organo indipendente e collegiale, rappresenta una figura di riferimento per i disabili, i quali potranno segnalare e denunciare le violazioni dei loro diritti. Compito del Garante comunque è anche quello di formulare raccomandazioni e pareri alle PA segnalate nello specifico dal disabile e promuovere campagne di sensibilizzazione e di comunicazione per creare una cultura del rispetto dei diritti dei soggetti colpiti da disabilità.

L'Autorità Garante è tenuta inoltre a:

- vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
- verificare e accertare la presenza di fenomeni discriminatori, con la facoltà di chiedere alle PA i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;
- inviare con cadenza annuale una relazione sul lavoro svolto alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e all'Autorità politica delegata in materia di disabilità.

Istituito l'Osservatorio permanente sull'uso dell'intelligenza artificiale



Con un decreto ministeriale del 10 luglio, il ministro della Giustizia ha istituito l'Osservatorio Permanente per l'Uso dell'Intelligenza Artificiale.

L'iniziativa risponde all'esigenza di *"istituire un luogo di riflessione e approfondimento che veda il permanente coinvolgimento di tutti gli attori fondamentali della giurisdizione e del processo, in cui affrontare tutti i temi che toccano il rapporto tra IA e giurisdizione, a partire dalla qualità e sicurezza delle banche dati giuridiche, agli strumenti di supporto dell'attività*

giurisdizionale e delle professioni" nell'auspicio che l'innovazione tecnologica possa supportare la funzione di giustizia per innalzarne la qualità e l'efficienza e venga utilizzata in *"modo compatibile con i principi cardine dello Stato di diritto, del giusto processo, del diritto inalienabile di difesa e dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge"*.

L'Osservatorio sarà presieduto dal guardasigilli, il cui ministero ha il compito di disciplinare l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari come previsto dal ddl governativo sull'IA.

La costituzione dell'Osservatorio permanente per l'uso dell'intelligenza artificiale, secondo i fautori dell'iniziativa, rappresenta un passo fondamentale per garantire che l'innovazione tecnologica sia al servizio della giustizia e del cittadino. Si tratta di uno strumento che offre straordinarie opportunità per migliorare l'efficienza e la qualità del sistema giuridico, ma deve essere impiegata con prudenza e in conformità con i principi del nostro Stato di diritto.

È reato manipolare i contachilometri



Per la Cassazione, configura il reato di truffa contrattuale la manipolazione, in diminuzione, dei km anche se la circostanza non modifica il prezzo di mercato dell'auto usata, quando, se l'acquirente avesse conosciuto il reale chilometraggio non avrebbe proceduto all'acquisto.

Il principio è enunciato nella Sentenza n. 25283/2024 della seconda sezione penale della Cassazione.

Nella vicenda di fatto, la Corte di appello di Bologna confermava la decisione emessa dal Tribunale di Ferrara, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per il reato di truffa contrattuale, condannandolo alla sanzione penale prevista ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

L'interessato ricorreva in Cassazione eccependo che l'inconsistenza del profitto del reato di truffa, atteso che il prezzo pagato dall'acquirente (euro 5.800) per un'auto non recente, cui l'imputato avrebbe ridotto il numero dei chilometri percorsi, era comunque di gran lunga inferiore a quello medio indicato dalle riviste di settore per autovetture di quell'anno con quelle particolari caratteristiche.

I motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili dalla Cassazione per manifesta infondatezza ed assoluta aspecificità.

Secondo i giudici di piazza Cavour giustamente la Corte di merito aveva precisato che, al di là del diminuito valore commerciale del veicolo alienato, la natura contrattuale della truffa contestata era stata dimostrata dalla circostanza che l'acquirente, ove avesse conosciuto le reali condizioni di uso della vettura usata non l'avrebbe acquistata. Il che integra il reato contestato, *"senza che possano rilevare altri argomenti relativi alla effettività della deminutio patrimonii"*.

Il Bonus Decoder a casa 2024



Il DVB-T2 è il nuovo standard europeo per la trasmissione televisiva digitale terrestre. I televisori acquistati dal 22 dicembre 2018 supportano automaticamente il nuovo standard DVB-T2 e la codifica HEVC, mentre per gli altri potrebbe essere necessario un decoder compatibile.

Il Bonus Decoder a casa facilita questo passaggio per i cittadini anziani, garantendo loro la continuità del servizio televisivo.

L'agevolazione prevede la consegna gratuita di un decoder compatibile direttamente a domicilio. Non ci

sono invece contributi economici come in passato.

Il bonus decoder 2024 è riservato ai cittadini con età pari o superiore a 70 anni, con un trattamento pensionistico non superiore a 20mila euro annui e titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione (Canone RAI).

Grazie ad un accordo tra Ministero e Poste Italiane, gli aventi diritto possono richiedere il decoder e pianificare la consegna tramite:

- numero 800 776 883 (lun.-ven. 10-18 festivi esclusi);
- Uffici postali;
- portale prenotazionedecodertv.it.

Il bonus è valido fino al 31 ottobre 2024, salvo esaurimento dei decoder disponibili.

Prima di cambiare televisore o decoder, però, è fondamentale verificare la compatibilità della propria tv o del decoder con il DVB-T2.

In particolare, occorre controllare il manuale o la scheda tecnica per le diciture DVB-T2 e HEVC, verificare la visione del canale 200 (Test HEVC Main 10) o, fino al 28 agosto, del canale 558 (Rai Sport test HEVC), dal 28 agosto, verificare i canali 501 (Rai 1 HD), 502 (Rai 2 HD), 503 (Rai 3 HD), 54 (Rai Storia HD), 202 (Rai Radio 2 Visual HD).

Se i canali sono visibili, l'apparato è compatibile. Altrimenti, è necessario risintonizzare il TV o il decoder.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

La Corte Costituzionale si pronuncia sulle rettificazioni di attribuzione di sesso



Con la sentenza n. 143, depositata il 23 luglio 2024, la Corte costituzionale ha deciso le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Tribunale di Bolzano in materia di rettifica di attribuzione di sesso.

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate nei confronti dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, nella parte in cui non prevede che la rettifica possa determinare l'attribuzione di un genere "non binario" (né maschile, né femminile).

Infatti, «l'eventuale introduzione di un terzo genere di

stato civile avrebbe un impatto generale, che postula necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell'ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria».

La sentenza sottolinea al riguardo che la caratterizzazione binaria (uomo-donna) informa, tra l'altro, il diritto di famiglia, del lavoro e dello sport, la disciplina dello stato civile e del prenome, la conformazione dei "luoghi di contatto" (carceri, ospedali e simili).

La Corte rileva tuttavia che «la percezione dell'individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile – da cui nasce l'esigenza di essere riconosciuto in una identità "altra" – genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l'ordinamento costituzionale riconosce centralità (art. 2 Cost.)» e che, «nella misura in cui può indurre disparità di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, questa condizione può del pari sollevare un tema di rispetto della dignità sociale e di tutela della salute, alla luce degli artt. 3 e 32 Cost.».

«Tali considerazioni» – conclude la Corte – «unitamente alle indicazioni del diritto comparato e dell'Unione europea, pongono la condizione non binaria all'attenzione del legislatore, primo interprete della sensibilità sociale».

La Corte ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettifica di attribuzione di sesso.

La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettifica».

In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettifica, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis».

(Fonte: Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale)



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

È possibile adire la Corte di Giustizia Europea in rappresentanza degli interessati per violazioni della privacy



Le azioni in rappresentanza degli interessati per violazioni della privacy si possono intentare anche se l'impresa o la pubblica amministrazione (cioè, i cosiddetti titolari del trattamento) non forniscono le informative sul trattamento dei dati.

Così ha deciso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza dell'11 luglio 2024, resa nella causa C 757/22, che ha coinvolto Meta.

La vicenda di fatto ha visto alcune associazioni dei consumatori tedesche intentare causa a Meta per violazione della privacy (oltre ad altri profili, mancata informativa), nel corso della quale è stato sollevato il

problema dell'interpretazione dell'articolo 80 del regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 (Gdpr) che autorizza enti non lucrativi e associazioni, indipendentemente dal mandato conferito da uno specifico interessato, a proporre reclami e ricorsi qualora ritengano che i diritti previsti dal Gdpr siano stati "violati in seguito al trattamento".

La questione verteva su cosa, in base all'articolo 80 Gdpr, debba intendersi per violazione dei diritti "in seguito al trattamento" e se, in particolare, l'omessa informativa privacy costituisca una violazione del tipo considerato dal citato articolo 80: se non lo fosse, un'associazione non potrebbe nemmeno cominciare la causa.

In effetti, l'azione svolta da un'associazione senza mandato non può avere ad oggetto situazioni ipotetiche, ma vicende reali.

La Cgue ha ritenuto di allargare la possibilità di azione rappresentativa a tutti i casi di violazione dei diritti degli interessati "in occasione" di un trattamento. Seguendo questa impostazione, la sentenza afferma che l'obbligo di informazione in capo al titolare del trattamento nei confronti degli interessati da un trattamento fa parte dei diritti che l'azione rappresentativa prevista all'articolo 80, paragrafo 2, Gdpr mira a tutelare. Un adempimento, che si doveva eseguire e che non è stato fatto, costituisce dunque una violazione "in seguito" a un trattamento.

Occorre aggiungere che in un'altra circostanza la Corte Europea aveva affermato che le associazioni possono proporre le loro azioni senza che sia necessario provare un danno reale subito in un caso concreto da un determinato interessato. Così come hanno fatto le associazioni tedesche coinvolte nella sentenza della Corte Ue, le quali hanno agito senza il mandato di una specifica persona, effettivamente lesa dalle violazioni contestate a Meta, essendosi rivolte ai giudici con lo scopo di far cessare, a vantaggio di tutti gli interessati, una condotta ritenuta illegittima.



21 | Programmazione per il settembre 2021

NOTIZIE DELL'ATTUALITÀ

Sicurezza: Guasto Fiscale...

SICUREZZA: CUNEI FISCALI E POLITICA DEI REDDITI

lettura veloce
Leggi articoli come un professionista

NOTIZIE RECENTI

Flash 47 2021
Decreto approvato dal CdM il 28 novembre 2021 - introduzione dell'obbligo vaccinale per i personale...

Introduzione obbligo vaccinale personale della Polizia di Stato - Bilancio di sicurezza
Decreto approvato dal CdM il 24 novembre 2021 - introduzione dell'obbligo vaccinale per i personale...

MySIULP
IL TUO SINDACATO SEMPRE CON TE

ANDROID APP ON
Google play

Download on the
App Store

Art. 42 bis del D. Lgs. 26.03.2001, n. 151. Sentenza della Corte Costituzionale n. 99 del 16 aprile 2024. Bozza di circolare – Richiesta convocazione tavolo di confronto



Riportiamo il testo della nota inviata in data 30 luglio dalla Segreteria Nazionale all'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S.:

"Con la presente intendiamo riscontrare la nota relativa alla bozza di circolare che dovrà recepire l'interpretazione additiva con la quale la Corte Costituzionale ha esteso l'ambito di applicazione dell'istituto dell'aggregazione temporanea contemplato dall'art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001.

Non già per aderire all'invito di formulare osservazioni rispetto al testo proposto, che altro non fa se non recepire asetticamente i principi statuiti dalla Consulta, non residuando per l'effetto margini di critica. Quanto perché riteniamo non più differibile un momento di confronto che consenta di comprendere quali siano i criteri ai quali si ispira l'Amministrazione nella valutazione delle istanze presentate dal personale in subiecta materia.

Il panorama di generalizzato rigetto delle quali, unitamente alla constatazione di una sostanziale ripetitività dello schema argomentativo utilizzato dall'Amministrazione per negarne la concessione, origina infatti rilevanti perplessità. Che si vanno ad acuire nel momento in cui si prende atto di come, negli sporadici casi che si concludono con esito favorevole, non emergono, almeno in apparenza, presupposti di fatto che giustifichino il diverso trattamento riservato.

Anche l'osservazione del formante giurisprudenziale, che registra un significativo numero di controversie in cui l'Amministrazione risulta soccombente, consolida l'impressione che le istruttorie procedurali siano debitorie di momenti di trasparenza. E rappresenta, al contempo, un ulteriore argomento a supporto della rivendicata necessità di uno specifico contraddittorio sul tema che ci impegna che può essere calendarizzato approfittando dell'occasione offerta dal recepimento della nuova prospettiva ermeneutica indicata dalla Corte Costituzionale.

Nel confidare, pertanto, che il nostro appello sia condiviso dall'Amministrazione, chiediamo che nelle more della rivendicata convocazione venga sospeso l'iter di pubblicazione della circolare in oggetto. Cordialmente."

www.sagifin.com

il prestito è

Sf sagifin[®]
finanziamenti



**Convenzione
ESCLUSIVA**

Numero Verde
800-199-677
Servizio gratuito

SOGNA
FINANZIA
REALIZZA

Scrivici
327 05 65 645
Servizio gratuito

Agente in Attività Finanziaria iscritta al Registro Imprese di Roma n° 11214 - P.IVA 08214210711 iscritta al Registro Nazionale di Intermediari Finanziari n° 1087038, al n° 1815 e al n° 1816 e al n° 1817 e al n° 1818 e al n° 1819 e al n° 1820 e al n° 1821 e al n° 1822 e al n° 1823 e al n° 1824 e al n° 1825 e al n° 1826 e al n° 1827 e al n° 1828 e al n° 1829 e al n° 1830 e al n° 1831 e al n° 1832 e al n° 1833 e al n° 1834 e al n° 1835 e al n° 1836 e al n° 1837 e al n° 1838 e al n° 1839 e al n° 1840 e al n° 1841 e al n° 1842 e al n° 1843 e al n° 1844 e al n° 1845 e al n° 1846 e al n° 1847 e al n° 1848 e al n° 1849 e al n° 1850 e al n° 1851 e al n° 1852 e al n° 1853 e al n° 1854 e al n° 1855 e al n° 1856 e al n° 1857 e al n° 1858 e al n° 1859 e al n° 1860 e al n° 1861 e al n° 1862 e al n° 1863 e al n° 1864 e al n° 1865 e al n° 1866 e al n° 1867 e al n° 1868 e al n° 1869 e al n° 1870 e al n° 1871 e al n° 1872 e al n° 1873 e al n° 1874 e al n° 1875 e al n° 1876 e al n° 1877 e al n° 1878 e al n° 1879 e al n° 1880 e al n° 1881 e al n° 1882 e al n° 1883 e al n° 1884 e al n° 1885 e al n° 1886 e al n° 1887 e al n° 1888 e al n° 1889 e al n° 1890 e al n° 1891 e al n° 1892 e al n° 1893 e al n° 1894 e al n° 1895 e al n° 1896 e al n° 1897 e al n° 1898 e al n° 1899 e al n° 1900 e al n° 1901 e al n° 1902 e al n° 1903 e al n° 1904 e al n° 1905 e al n° 1906 e al n° 1907 e al n° 1908 e al n° 1909 e al n° 1910 e al n° 1911 e al n° 1912 e al n° 1913 e al n° 1914 e al n° 1915 e al n° 1916 e al n° 1917 e al n° 1918 e al n° 1919 e al n° 1920 e al n° 1921 e al n° 1922 e al n° 1923 e al n° 1924 e al n° 1925 e al n° 1926 e al n° 1927 e al n° 1928 e al n° 1929 e al n° 1930 e al n° 1931 e al n° 1932 e al n° 1933 e al n° 1934 e al n° 1935 e al n° 1936 e al n° 1937 e al n° 1938 e al n° 1939 e al n° 1940 e al n° 1941 e al n° 1942 e al n° 1943 e al n° 1944 e al n° 1945 e al n° 1946 e al n° 1947 e al n° 1948 e al n° 1949 e al n° 1950 e al n° 1951 e al n° 1952 e al n° 1953 e al n° 1954 e al n° 1955 e al n° 1956 e al n° 1957 e al n° 1958 e al n° 1959 e al n° 1960 e al n° 1961 e al n° 1962 e al n° 1963 e al n° 1964 e al n° 1965 e al n° 1966 e al n° 1967 e al n° 1968 e al n° 1969 e al n° 1970 e al n° 1971 e al n° 1972 e al n° 1973 e al n° 1974 e al n° 1975 e al n° 1976 e al n° 1977 e al n° 1978 e al n° 1979 e al n° 1980 e al n° 1981 e al n° 1982 e al n° 1983 e al n° 1984 e al n° 1985 e al n° 1986 e al n° 1987 e al n° 1988 e al n° 1989 e al n° 1990 e al n° 1991 e al n° 1992 e al n° 1993 e al n° 1994 e al n° 1995 e al n° 1996 e al n° 1997 e al n° 1998 e al n° 1999 e al n° 2000 e al n° 2001 e al n° 2002 e al n° 2003 e al n° 2004 e al n° 2005 e al n° 2006 e al n° 2007 e al n° 2008 e al n° 2009 e al n° 2010 e al n° 2011 e al n° 2012 e al n° 2013 e al n° 2014 e al n° 2015 e al n° 2016 e al n° 2017 e al n° 2018 e al n° 2019 e al n° 2020 e al n° 2021 e al n° 2022 e al n° 2023 e al n° 2024 e al n° 2025 e al n° 2026 e al n° 2027 e al n° 2028 e al n° 2029 e al n° 2030 e al n° 2031 e al n° 2032 e al n° 2033 e al n° 2034 e al n° 2035 e al n° 2036 e al n° 2037 e al n° 2038 e al n° 2039 e al n° 2040 e al n° 2041 e al n° 2042 e al n° 2043 e al n° 2044 e al n° 2045 e al n° 2046 e al n° 2047 e al n° 2048 e al n° 2049 e al n° 2050 e al n° 2051 e al n° 2052 e al n° 2053 e al n° 2054 e al n° 2055 e al n° 2056 e al n° 2057 e al n° 2058 e al n° 2059 e al n° 2060 e al n° 2061 e al n° 2062 e al n° 2063 e al n° 2064 e al n° 2065 e al n° 2066 e al n° 2067 e al n° 2068 e al n° 2069 e al n° 2070 e al n° 2071 e al n° 2072 e al n° 2073 e al n° 2074 e al n° 2075 e al n° 2076 e al n° 2077 e al n° 2078 e al n° 2079 e al n° 2080 e al n° 2081 e al n° 2082 e al n° 2083 e al n° 2084 e al n° 2085 e al n° 2086 e al n° 2087 e al n° 2088 e al n° 2089 e al n° 2090 e al n° 2091 e al n° 2092 e al n° 2093 e al n° 2094 e al n° 2095 e al n° 2096 e al n° 2097 e al n° 2098 e al n° 2099 e al n° 2100 e al n° 2101 e al n° 2102 e al n° 2103 e al n° 2104 e al n° 2105 e al n° 2106 e al n° 2107 e al n° 2108 e al n° 2109 e al n° 2110 e al n° 2111 e al n° 2112 e al n° 2113 e al n° 2114 e al n° 2115 e al n° 2116 e al n° 2117 e al n° 2118 e al n° 2119 e al n° 2120 e al n° 2121 e al n° 2122 e al n° 2123 e al n° 2124 e al n° 2125 e al n° 2126 e al n° 2127 e al n° 2128 e al n° 2129 e al n° 2130 e al n° 2131 e al n° 2132 e al n° 2133 e al n° 2134 e al n° 2135 e al n° 2136 e al n° 2137 e al n° 2138 e al n° 2139 e al n° 2140 e al n° 2141 e al n° 2142 e al n° 2143 e al n° 2144 e al n° 2145 e al n° 2146 e al n° 2147 e al n° 2148 e al n° 2149 e al n° 2150 e al n° 2151 e al n° 2152 e al n° 2153 e al n° 2154 e al n° 2155 e al n° 2156 e al n° 2157 e al n° 2158 e al n° 2159 e al n° 2160 e al n° 2161 e al n° 2162 e al n° 2163 e al n° 2164 e al n° 2165 e al n° 2166 e al n° 2167 e al n° 2168 e al n° 2169 e al n° 2170 e al n° 2171 e al n° 2172 e al n° 2173 e al n° 2174 e al n° 2175 e al n° 2176 e al n° 2177 e al n° 2178 e al n° 2179 e al n° 2180 e al n° 2181 e al n° 2182 e al n° 2183 e al n° 2184 e al n° 2185 e al n° 2186 e al n° 2187 e al n° 2188 e al n° 2189 e al n° 2190 e al n° 2191 e al n° 2192 e al n° 2193 e al n° 2194 e al n° 2195 e al n° 2196 e al n° 2197 e al n° 2198 e al n° 2199 e al n° 2200 e al n° 2201 e al n° 2202 e al n° 2203 e al n° 2204 e al n° 2205 e al n° 2206 e al n° 2207 e al n° 2208 e al n° 2209 e al n° 2210 e al n° 2211 e al n° 2212 e al n° 2213 e al n° 2214 e al n° 2215 e al n° 2216 e al n° 2217 e al n° 2218 e al n° 2219 e al n° 2220 e al n° 2221 e al n° 2222 e al n° 2223 e al n° 2224 e al n° 2225 e al n° 2226 e al n° 2227 e al n° 2228 e al n° 2229 e al n° 2230 e al n° 2231 e al n° 2232 e al n° 2233 e al n° 2234 e al n° 2235 e al n° 2236 e al n° 2237 e al n° 2238 e al n° 2239 e al n° 2240 e al n° 2241 e al n° 2242 e al n° 2243 e al n° 2244 e al n° 2245 e al n° 2246 e al n° 2247 e al n° 2248 e al n° 2249 e al n° 2250 e al n° 2251 e al n° 2252 e al n° 2253 e al n° 2254 e al n° 2255 e al n° 2256 e al n° 2257 e al n° 2258 e al n° 2259 e al n° 2260 e al n° 2261 e al n° 2262 e al n° 2263 e al n° 2264 e al n° 2265 e al n° 2266 e al n° 2267 e al n° 2268 e al n° 2269 e al n° 2270 e al n° 2271 e al n° 2272 e al n° 2273 e al n° 2274 e al n° 2275 e al n° 2276 e al n° 2277 e al n° 2278 e al n° 2279 e al n° 2280 e al n° 2281 e al n° 2282 e al n° 2283 e al n° 2284 e al n° 2285 e al n° 2286 e al n° 2287 e al n° 2288 e al n° 2289 e al n° 2290 e al n° 2291 e al n° 2292 e al n° 2293 e al n° 2294 e al n° 2295 e al n° 2296 e al n° 2297 e al n° 2298 e al n° 2299 e al n° 2300 e al n° 2301 e al n° 2302 e al n° 2303 e al n° 2304 e al n° 2305 e al n° 2306 e al n° 2307 e al n° 2308 e al n° 2309 e al n° 2310 e al n° 2311 e al n° 2312 e al n° 2313 e al n° 2314 e al n° 2315 e al n° 2316 e al n° 2317 e al n° 2318 e al n° 2319 e al n° 2320 e al n° 2321 e al n° 2322 e al n° 2323 e al n° 2324 e al n° 2325 e al n° 2326 e al n° 2327 e al n° 2328 e al n° 2329 e al n° 2330 e al n° 2331 e al n° 2332 e al n° 2333 e al n° 2334 e al n° 2335 e al n° 2336 e al n° 2337 e al n° 2338 e al n° 2339 e al n° 2340 e al n° 2341 e al n° 2342 e al n° 2343 e al n° 2344 e al n° 2345 e al n° 2346 e al n° 2347 e al n° 2348 e al n° 2349 e al n° 2350 e al n° 2351 e al n° 2352 e al n° 2353 e al n° 2354 e al n° 2355 e al n° 2356 e al n° 2357 e al n° 2358 e al n° 2359 e al n° 2360 e al n° 2361 e al n° 2362 e al n° 2363 e al n° 2364 e al n° 2365 e al n° 2366 e al n° 2367 e al n° 2368 e al n° 2369 e al n° 2370 e al n° 2371 e al n° 2372 e al n° 2373 e al n° 2374 e al n° 2375 e al n° 2376 e al n° 2377 e al n° 2378 e al n° 2379 e al n° 2380 e al n° 2381 e al n° 2382 e al n° 2383 e al n° 2384 e al n° 2385 e al n° 2386 e al n° 2387 e al n° 2388 e al n° 2389 e al n° 2390 e al n° 2391 e al n° 2392 e al n° 2393 e al n° 2394 e al n° 2395 e al n° 2396 e al n° 2397 e al n° 2398 e al n° 2399 e al n° 2400 e al n° 2401 e al n° 2402 e al n° 2403 e al n° 2404 e al n° 2405 e al n° 2406 e al n° 2407 e al n° 2408 e al n° 2409 e al n° 2410 e al n° 2411 e al n° 2412 e al n° 2413 e al n° 2414 e al n° 2415 e al n° 2416 e al n° 2417 e al n° 2418 e al n° 2419 e al n° 2420 e al n° 2421 e al n° 2422 e al n° 2423 e al n° 2424 e al n° 2425 e al n° 2426 e al n° 2427 e al n° 2428 e al n° 2429 e al n° 2430 e al n° 2431 e al n° 2432 e al n° 2433 e al n° 2434 e al n° 2435 e al n° 2436 e al n° 2437 e al n° 2438 e al n° 2439 e al n° 2440 e al n° 2441 e al n° 2442 e al n° 2443 e al n° 2444 e al n° 2445 e al n° 2446 e al n° 2447 e al n° 2448 e al n° 2449 e al n° 2450 e al n° 2451 e al n° 2452 e al n° 2453 e al n° 2454 e al n° 2455 e al n° 2456 e al n° 2457 e al n° 2458 e al n° 2459 e al n° 2460 e al n° 2461 e al n° 2462 e al n° 2463 e al n° 2464 e al n° 2465 e al n° 2466 e al n° 2467 e al n° 2468 e al n° 2469 e al n° 2470 e al n° 2471 e al n° 2472 e al n° 2473 e al n° 2474 e al n° 2475 e al n° 2476 e al n° 2477 e al n° 2478 e al n° 2479 e al n° 2480 e al n° 2481 e al n° 2482 e al n° 2483 e al n° 2484 e al n° 2485 e al n° 2486 e al n° 2487 e al n° 2488 e al n° 2489 e al n° 2490 e al n° 2491 e al n° 2492 e al n° 2493 e al n° 2494 e al n° 2495 e al n° 2496 e al n° 2497 e al n° 2498 e al n° 2499 e al n° 2500 e al n° 2501 e al n° 2502 e al n° 2503 e al n° 2504 e al n° 2505 e al n° 2506 e al n° 2507 e al n° 2508 e al n° 2509 e al n° 2510 e al n° 2511 e al n° 2512 e al n° 2513 e al n° 2514 e al n° 2515 e al n° 2516 e al n° 2517 e al n° 2518 e al n° 2519 e al n° 2520 e al n° 2521 e al n° 2522 e al n° 2523 e al n° 2524 e al n° 2525 e al n° 2526 e al n° 2527 e al n° 2528 e al n° 2529 e al n° 2530 e al n° 2531 e al n° 2532 e al n° 2533 e al n° 2534 e al n° 2535 e al n° 2536 e al n° 2537 e al n° 2538 e al n° 2539 e al n° 2540 e al n° 2541 e al n° 2542 e al n° 2543 e al n° 2544 e al n° 2545 e al n° 2546 e al n° 2547 e al n° 2548 e al n° 2549 e al n° 2550 e al n° 2551 e al n° 2552 e al n° 2553 e al n° 2554 e al n° 2555 e al n° 2556 e al n° 2557 e al n° 2558 e al n° 2559 e al n° 2560 e al n° 2561 e al n° 2562 e al n° 2563 e al n° 2564 e al n° 2565 e al n° 2566 e al n° 2567 e al n° 2568 e al n° 2569 e al n° 2570 e al n° 2571 e al n° 2572 e al n° 2573 e al n° 2574 e al n° 2575 e al n° 2576 e al n° 2577 e al n° 2578 e al n° 2579 e al n° 2580 e al n° 2581 e al n° 2582 e al n° 2583 e al n° 2584 e al n° 2585 e al n° 2586 e al n° 2587 e al n° 2588 e al n° 2589 e al n° 2590 e al n° 2591 e al n° 2592 e al n° 2593 e al n° 2594 e al n° 2595 e al n° 2596 e al n° 2597 e al n° 2598 e al n° 2599 e al n° 2600 e al n° 2601 e al n° 2602 e al n° 2603 e al n° 2604 e al n° 2605 e al n° 2606 e al n° 2607 e al n° 2608 e al n° 2609 e al n° 2610 e al n° 2611 e al n° 2612 e al n° 2613 e al n° 2614 e al n° 2615 e al n° 2616 e al n° 2617 e al n° 2618 e al n° 2619 e al n° 2620 e al n° 2621 e al n° 2622 e al n° 2623 e al n° 2624 e al n° 2625 e al n° 2626 e al n° 2627 e al n° 2628 e al n° 2629 e al n° 2630 e al n° 2631 e al n° 2632 e al n° 2633 e al n° 2634 e al n° 2635 e al n° 2636 e al n° 2637 e al n° 2638 e al n° 2639 e al n° 2640 e al n° 2641 e al n° 2642 e al n° 2643 e al n° 2644 e al n° 2645 e al n° 2646 e al n° 2647 e al n° 2648 e al n° 2649 e al n° 2650 e al n° 2651 e al n° 2652 e al n° 2653 e al n° 2654 e al n° 2655 e al n° 2656 e al n° 2657 e al n° 2658 e al n° 2659 e al n° 2660 e al n° 2661 e al n° 2662 e al n° 2663 e al n° 2664 e al n° 2665 e al n° 2666 e al n° 2667 e al n° 2668 e al n° 2669 e al n° 2670 e al n° 2671 e al n° 2672 e al n° 2673 e al n° 2674 e al n° 2675 e al n° 2676 e al n° 2677 e al n° 2678 e al n° 2679 e al n° 2680 e al n° 2681 e al n° 2682 e al n° 2683 e al n° 2684 e al n° 2685 e al n° 2686 e al n° 2687 e al n° 2688 e al n° 2689 e al n° 2690 e al n° 2691 e al n° 2692 e al n° 2693 e al n° 2694 e al n° 2695 e al n° 2696 e al n° 2697 e al n° 2698 e al n° 2699 e al n° 2700 e al n° 2701 e al n° 2702 e al n° 2703 e al n° 2704 e al n° 2705 e al n° 2706 e al n° 2707 e al n° 2708 e al n° 2709 e al n° 2710 e al n° 2711 e al n° 2712 e al n° 2713 e al n° 2714 e al n° 2715 e al n° 2716 e al n° 2717 e al n° 2718 e al n° 2719 e al n° 2720 e al n° 2721 e al n° 2722 e al n° 2723 e al n° 2724 e al n° 2725 e al n° 2726 e al n° 2727 e al n° 2728 e al n° 2729 e al n° 2730 e al n° 2731 e al n° 2732 e al n° 2733 e al n° 2734 e al n° 2735 e al n° 2736 e al n° 2737 e al n° 2738 e al n° 2739 e al n° 2740 e al n° 2741 e al n° 2742 e al n° 2743 e al n° 2744 e al n° 2745 e al n° 2746 e al n° 2747 e al n° 2748 e al n° 2749 e al n° 2750 e al n° 2751 e al n° 2752 e al n° 2753 e al n° 2754 e al n° 2755 e al n° 2756 e al n° 2757 e al n° 2758 e al n° 2759 e al n° 2760 e al n° 2761 e al n° 2762 e al n° 2763 e al n° 2764 e al n° 2765 e al n° 2766 e al n° 2767 e al n° 2768 e al n° 2769 e al n° 2770 e al n° 2771 e al n° 2772 e al n° 2773 e al n° 2774 e al n° 2775 e al n° 2776 e al n° 2777 e al n° 2778 e al n° 2779 e al n° 2780 e al n° 2781 e al n° 2782 e al n° 2783 e al n° 2784 e al n° 2785 e al n° 2786 e al n° 2787 e al n° 2788 e al n° 2789 e al n° 2790 e al n° 2791 e al n° 2792 e al n° 2793 e al n° 2794 e al n° 2795 e al n° 2796 e al n° 2797 e al n° 2798 e al n° 2799 e al n° 2800 e al n° 2801 e al n° 2802 e al n° 2803 e al n° 2804 e al n° 2805 e al n° 2806 e al n° 2807 e al n° 2808 e al n° 2809 e al n° 2810 e al n° 2811 e al n° 2812 e al n° 2813 e al n° 2814 e al n° 2815 e al n° 2816 e al n° 2817 e al n° 2818 e al n° 2819 e al n° 2820 e al n° 2821 e al n° 2822 e al n° 2823 e al n° 2824 e al n° 2825 e al n° 2826 e al n° 2827 e al n° 2828 e al n° 2829 e al n° 2830 e al n° 2831 e al n° 2832 e al n° 2833 e al n° 2834 e al n° 2835 e al n° 2836 e al n° 2837 e al n° 2838 e al n° 2839 e al n° 2840 e al n° 2841 e al n° 2842 e al n° 2843 e al n° 2844 e al n° 2845 e al n° 2846 e al n° 2847 e al n° 2848 e al n° 2849 e al n° 2850 e al n° 2851 e al n° 2852 e al n° 2853 e al n° 2854 e al n° 2855 e al n° 2856 e al n° 2857 e al n° 2858 e al n° 2859 e al n° 2860 e al n° 2861 e al n° 2862 e al n° 2863 e al n° 2864 e al n° 2865 e al n° 2866 e al n° 2867 e al n° 2868 e al n° 2869 e al n° 2870 e al n° 2871 e al n° 2872 e al n° 2873 e al n° 2874 e al n° 2875 e al n° 2876 e al n° 2877 e al n° 2878 e al n° 2879 e al n° 2880 e al n° 2881 e al n° 2882 e al n° 2883 e al n° 2884 e al n° 2885 e al n° 2886 e al n° 2887 e al n° 2888 e al n° 2889 e al n° 2890 e al n° 2891 e al n° 2892 e al n° 2893 e al n° 2894 e al n° 2895 e al n° 2896 e al n° 2897 e al n° 2898 e al n° 2899 e al n° 2900 e al n° 2901 e al n° 2902 e al n° 2903 e al n° 2904 e al n° 2905 e al n° 2906 e al n° 2907 e al n° 2908 e al n° 2909 e al n° 2910 e al n° 2911 e al n° 2912 e al n° 2913 e al n° 2914 e al n° 2915 e al n° 2916 e al n° 2917 e al n° 2918 e al n° 2919 e al n° 2920 e al n° 2921 e al n° 2922 e al n° 2923 e al n° 2924 e al n° 2925 e al n° 2926 e al n° 2927 e al n° 2928 e al n° 2929 e al n° 2930 e al n° 2931 e al n° 2932 e al n° 2933 e al n° 2934 e al n° 2935 e al n° 2936 e al n° 2937 e al n° 2938 e al n° 2939 e al n° 2940 e al n° 2941 e al n° 2942 e al n° 2943 e al n° 2944 e al n° 2945 e al n° 2946 e al n° 2947 e al n° 2948 e al n° 2949 e al n° 2950 e al n° 2951 e al n° 2952 e al n° 2953 e al n° 2954 e al n° 2955 e al n° 2956 e al n° 2957 e al n° 2958 e al n° 2959 e al n° 2960 e al n° 2961 e al n° 2962 e al n° 2963 e al n° 2964 e al n° 2965 e al n° 2966 e al n° 2967 e al n° 2968 e al n° 2969 e al n° 2970 e al n° 2971 e al n° 2972 e al n° 2973 e al n° 2974 e al n° 2975 e al n° 2976 e al n° 2977 e al n° 2978 e al n° 2979 e al n° 2980 e al n° 2981 e al n° 2982 e al n° 2983 e al n° 2984 e al n° 2985 e al n° 2986 e al n° 2987 e al n° 2988 e al n° 2989 e al n° 2990 e al n° 2991 e al n° 2992 e al n° 2993 e al n° 2994 e al n° 2995 e al n° 2996 e al n° 2997 e al n° 2998 e al n° 2999 e al n° 3000 e al n° 3001 e al n° 3002 e al n° 3003 e al n° 3004 e al n° 3005 e al n° 3006 e al n° 3007 e al n° 3008 e al n° 3009 e al n° 3010 e al n° 3011 e al n° 3012 e al n° 3013 e al n° 3014 e al n° 3015 e al n° 3016 e al n° 3017 e al n° 3018 e al n° 3019 e al n° 3020 e al n° 3021 e al n° 3022 e al n° 3023 e al n° 3024 e al n° 3025 e al n° 3026 e al n° 3027 e al n° 3028 e al n° 3029 e al n° 3030 e al n° 3031 e al n° 3032 e al